# REPUBBLICA ITALIANA

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori

dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.

dr.ssa Marinella Laudani Consigliere

dr.ssa Giulia Maisano Consigliere

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1358/2016 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 225/2016 del 14 gennaio 2016

# PROMOSSA DA

Ma.Ma. nata (...) (C.F.: (...)), quivi residente, in cortile (...), nonché elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Fr.Ca. che la rappresenta

e difende per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio

## **APPELLANTE**

# **CONTRO**

Un. S.p.A. (già Fo. Spa; P.I.: (...) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Siciliana, elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Gi.Gr. che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio

#### **APPELLATA**

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza n. 225/2016 del 14 gennaio 2016, il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda di Ma.Ma., che aveva chiesto la condanna di Fo. assicurazioni, quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, al risarcimento del danno conseguente all'investimento, il 31 gennaio 2012, da parte di un'autovettura rimasta non identificata.

Per la riforma di quella sentenza la Ma. ha proposto impugnazione, affidata a un unico, articolato motivo; in particolare, la appellante deduce:

- che non possano sussistere dubbi circa il fatto che ella "sia rimasta vittima di un incidente verificatosi per fatto e colpa esclusivi di un pirata della strada" (pag. 5 dell'atto di impugnazione);
- infatti, che lei "abbia riportato danni dopo essere uscita dal negozio deve ritenersi (...) un dato acquisito" alla luce della dichiarazione di Ca.Iv., titolare di quel negozio, che, sì, ebbe a dichiarare di non aver assistito al sinistro essendo dentro il suo punto vendita, ma, comunque, aggiunse di esser da lì uscita e di averla trovata già a terra (pag. 6);
- la teste Ir. ha dichiarato che, nel pomeriggio in cui era avvenuto

il sinistro, stava uscendo dal negozio Ca. mentre lei, la Ma., attraversava sulle strisce pedonali, quando all'improvviso una macchina che andava a velocità sostenuta l'aveva presa in pieno, facendola rovinare a terra (tanto che "pareva quasi morta"), poi dileguandosi. Secondo la appellante, erra dunque il Tribunale

nell'affermare che deve escludersi la presenza del teste perché la titolare dell'esercizio commerciale, Ivana Ca., ebbe a dichiarare di non rammentare se poco prima la Ir. fosse stata nel suo punto vendita. Al riguardo, la Ma. afferma: "Non si può ritenere che la teste Ir. non fosse sui luoghi solo perché la signora Ca. ha dichiarato di non ricordare se quel giorno fosse stata presente all'interno del negozio. Si tratta infatti di un esercizio commerciale che si estende per oltre seicento metri quadri frequentato, soprattutto in quel periodo di sconti, da numerosissimi utenti" (pag. 8);

- la Polizia giudiziaria aveva acquisito il verbale di sommarie informazioni rese dai soccorritori del 118, i quali avevano confermato di essere intervenuti in via (...), all'altezza del negozio di scarpe Ca., per un pedone investito; si trattava di una donna anziana trovata riversa al centro della carreggiata, in prossimità dell'attraversamento pedonale ubicato in corrispondenza dell'esercizio commerciale Ca. (pag. 9);
- erra, inoltre, il Tribunale nel ritenere che ella non abbia sporto denuncia: infatti, a seguito del sinistro fu aperto un procedimento penale a carico di ignoti, del quale il Pubblico Ministero chiese poi l'archiviazione per assenza di elementi utili all'identificazione del responsabile (ancora pag. 9).

Dal canto suo l'appellata, nel chiedere il rigetto del gravame, sostiene, fra l'altro, che non si possa fondare una condanna su dichiarazioni "di un soggetto, comparso sulla scena dopo diversi anni, smentite inequivocabilmente dal compendio delle risultanze istruttorie" (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta).

Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.

Il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda di condanna al risarcimento del danno della Ma., avendo ritenuto che costei non avesse assolto l'onere della prova su di lei gravante nella vicenda in esame.

# Afferma il primo giudice:

- la teste Ma.Ir. riferisce, sì, di avere assistito al sinistro, perché avvenuto davanti ai suoi occhi; ma ritiene il Tribunale che sia "singolare che tale circostanza (...) non abbia trovato conferma nella deposizione del teste Ca. la quale, interpellata sul punto, ha riferito: "Non ricordo se in quel giorno la sig.ra Ma.Ir., che conosco perché è mia cliente, era venuta in negozio. Ricordo però che era lì quando è avvenuto l'incidente". Se è, infatti, vero, che (come riferito dal teste Ir.) il sinistro è avvenuto nel momento in cui la stessa stava uscendo dal negozio Ca., logica vuole che la Ca. se ne sarebbe dovuta ricordare, trattandosi, tra l'altro, di una sua cliente, così come, del resto, ben si è ricordata (il teste Ca.) della presenza dell'attrice, all'interno del negozio, poco prima del sinistro"";
- desta "non poche perplessità (...) il fatto che, nell'immediatezza dell'occorso, la sig.ra Ca. abbia espressamente dichiarato alla Polizia Municipale intervenuta: "mentre soccorrevo la signora ho chiesto alle persone presenti se avessero visto qualcosa. Nessuno mi ha riferito alcunché"".

Al riguardo, scrive il Tribunale: "Orbene, stando alla stessa deposizione del teste Ca., tra le persone presenti vi era proprio la sig.ra Ir. ("Ricordo però che era lì quando è avvenuto l'incidente"). Deve, pertanto, del tutto logicamente ritenersi che se la sig.ra Ir. avesse davvero assistito al sinistro, lo avrebbe immediatamente riferito alla sig.ra Ca., tanto più che le due si conoscevano, essendo l'una (Ir.) cliente dell'altra (Ca.)".

A detta del Tribunale, infine, l'inattendibilità della Ir. dovrebbe ulteriormente desumersi tanto dal fatto che la Ma. non fece il nome della stessa allorché fu sentita dalla Polizia Municipale, quanto dalla circostanza della mancata denuncia del sinistro all'autorità di polizia.

Ciò posto, ritiene il collegio di non poter condividere il percorso argomentativo del primo giudice.

E invero, la deposizione testimoniale della Ca. è del seguente, testuale tenore letterale: "Non ho assistito al sinistro; ero infatti dentro al negozio quando la sig.ra Ma., che conosco perché è cliente e che poco prima era entrata nel mio negozio, è stata investita.

Io sono uscita e l'ho trovata già a terra; faceva buio.

Non ricordo se in quel giorno la sig.ra Ma.Ir., che conosco perché è mia cliente, era venuta in negozio. Ricordo però che era lì quando è avvenuto l'incidente, tanto è vero che, nei giorni successivi, è ritornata a chiedermi se avessi notizie della sig.ra Ma..

È vero che davanti al negozio ci sono le strisce pedonali.

Ricordo che è arrivata l'ambulanza, quanto ai vigili ricordo che sono venuti nei giorni successivi".

Orbene, da quanto precede emerge che le perplessità della Ca. erano relative alla circostanza se la Ir. si fosse recata o meno, il giorno dei fatti di cui si discute, presso il suo negozio; viceversa, nessuna esitazione ha manifestato la teste relativamente al fatto che la Ir. si trovasse sui luoghi del sinistro in occasione dell'evento, avendo la stessa teste dichiarato (come detto) di ricordare che "Ma.Ir. (...) era lì quando è avvenuto l'incidente".

Affermata, dunque, tale presenza come fatto storico in alcun modo revocabile in dubbio, può allora passarsi all'esame della deposizione della Ir., la quale, nel corso della propria deposizione testimoniale, ha dichiarato: "Il sinistro è avvenuto proprio davanti ai miei occhi; io infatti in quel momento stavo uscendo dal negozio Ca., che peraltro è un po' rialzato rispetto alla sede stradale; era tardo pomeriggio pioveva e faceva molto freddo; la sig.ra Ma. stava attraversando le strisce pedonali, quando all'improvviso una macchina che andava a velocità sostenuta e che viaggiava da destra verso sinistra (la strada è a doppio senso di marcia) l'ha presa in pieno; la signora è rovinata a terra, e pareva quasi morta; io ho atteso che le venissero prestati i primi soccorsi anche perché la scena è stata raccapricciante; la macchina si è improvvisamente ed incredibilmente dileguata.

L'urto è avvenuto con la parte frontale della vettura e in conseguenza dell'urto la sig.ra Ma. è stata sbalzata via; la vettura dell'investitore era di colore scuro, non era di grosse dimensioni, più o meno corrispondente ad una utilitaria; dopo l'arrivo dell'ambulanza sono andata via; so che è stata chiamata l'infortunistica, me lo ha detto la sig.ra Ca., di cui sono cliente. Non sono mai stata sentita prima d'ora su questo sinistro".

Ora, in base al chiaro tenore di tale deposizione, può dunque affermarsi che la Ma. fu effettivamente travolta da un'automobile il cui conducente non si fermò a prestarle soccorso. Peraltro, la circostanza che la Ma. non fece il nome della Ir. quando fu sentita dalla Polizia Municipale può plausibilmente spiegarsi in ragione del fatto che - come si è visto - la prima, in conseguenza dell'investimento, cadde a terra e "pareva quasi morta", sicché è del tutto verosimile che ella non fosse nelle condizioni di percepire chi le era accanto.

Ancora: non ci si esime dall'evidenziare che il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale ha affermato che il trauma subìto dalla Ma. (di "elevata energia lesiva") è "compatibile con la dinamica descritta", e cioè con il sinistro stradale narrato dalla medesima Ma..

Infine: quanto al fatto che l'odierna appellante non avrebbe presentato querela per ottenere l'individuazione e la punizione del responsabile del fatto, si osserva - a prescindere da qualunque altra considerazione - che la circostanza non può esser considerata, di per sé, come dato a carico della medesima appellante. Sul punto, va infatti richiamata la giurisprudenza della Corte Suprema, per la quale, in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta ai sensi dell'art. 19 L. 990/1969 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. In definitiva, entrambe le circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (Cass. 20066/2013; si veda pure Cass. 18532/2007).

Al riguardo, mette conto, altresì, di trascrivere i seguenti passaggi della motivazione di Cass. 3019/2016, che, dopo aver richiamato il principio appena esposto, aggiunge: "Alla luce di tale orientamento, cui deve darsi continuità, non risultano corrette le affermazioni del giudice di appello laddove ha considerato la presentazione della querela come "adempimento indispensabile" ed ha escluso che, in difetto di querela, l'attore avesse fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dalle contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore.

Ribadito, infatti, che "la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio" (Cass. n. 9939/2012), deve sottolinearsi che l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda".

Concludendo, dunque, sull'an della vicenda, ribadisce questo collegio che, alla luce delle univoche deposizioni testimoniali della Ca. e della Ir. (che non solo non sono tra loro confliggenti, ma anzi formano sistema), e tenuto conto delle considerazioni del consulente tecnico d'ufficio, possa ritenersi raggiunta la prova del fatto storico esposto dalla Ma.: il fatto, cioè, che quest'ultima, il 31 gennaio 2012, fu investita da un autoveicolo il cui conducente è rimasto sconosciuto per essersi dato alla fuga.

Può dunque passarsi alla quantificazione del danno, prendendo in considerazione le relative voci indicate nell'atto di citazione di primo grado.

Al riguardo, si osserva che dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale, le cui conclusioni questo collegio condivide perché sorrette da motivazione congrua e immune da vizi di carattere logico-giuridico, emerge che, in conseguenza del sinistro de quo, Ma.Ma. ebbe a patire: ferita lacero-contusa alla regione sopraciliare destra; frattura parcellare della branca ischio-pubica di sinistra; frattura del piatto tibiale laterale destro. Da ciò alla medesima Ma. derivarono:

- 60 giorni di invalidità temporanea assoluta;
- 15 giorni di invalidità temporanea relativa al 75%;
- 30 giorni di invalidità temporanea relativa al 50%;
- 15 giorni di invalidità temporanea relativa al 25%;
- 15% di invalidità permanente.

Alla Ma. spetta dunque il ristoro dei danni suindicati, intesi quale lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Quanto, poi, ai criteri da adottare per la relativa liquidazione, mette conto di evidenziare che, con la sentenza 12408/2011, la Corte Suprema ha affermato che, poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come quella contenuta nell'art. 139 del codice delle assicurazioni private, che riguarda le lesioni di entità sino al 9% e conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto; e, di recente, la stessa Corte ha anzi affermato che l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, 1 comma, n. 3, Cpc: infatti, il giudice, poiché i parametri contenuto in quelle tabelle devono essere da lui presi a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, deve indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto a una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle (Cass. 8508/2020).

Inoltre, trattandosi di debito di valore, "ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano vanno dal giudice utilizzati i parametri "vigenti" al momento dell'emissione della propria decisione (...), sicché, allorquando le tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle

more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia" (in questi termini la motivazione della già citata Cass. 8508/2020).

Orbene, in base alle più recenti tabelle di detto Tribunale, aggiornate nella riunione del 24 gennaio 2020, si ha che gli importi dovuti per le suddette voci vanno così determinati:

- a) Euro 5.940,00 per l'invalidità temporanea assoluta (Euro 99,00 x 60 il numero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
- b) Euro 1.113,75 per l'invalidità temporanea al 75% (Euro 74,25 x 15 il numero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
- c) Euro 1.485,00 per l'invalidità temporanea al 50% (Euro 49,50 x 30 il numero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
- d) Euro 371,25 per l'invalidità temporanea al 25% (Euro 24,75 x 15 il numero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
- e) Euro 39.093,00, per l'invalidità permanente pari al 15% patita da un soggetto nel corso del 57° anno d'età, come la Ma. al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (giacché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto a esistenza: Cass. 10303/2012 e 3121/2017), espressi anch'essi in moneta attuale. Tale importo, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle note sentenze in materia di danno esistenziale (quelle recanti i numeri dal 26972 al 26975 del 2008), è comprensivo del pretium doloris patito dalla appellante, giacché la vicenda de qua è sussumibile nell'ipotesi di reato di lesioni personali colpose (art. 590 Cp): più precisamente, si tratta dell'importo pari alla somma di Euro 29.842,00 (il danno biologico, inteso, secondo le più recenti precisazioni della Corte Suprema tra cui Cass. 4878/2019 -, come danno biologico/dinamico-relazionale) ed Euro 9.251,00 (pari al 31% del danno biologico e spettante a titolo di sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo);

Su tali somme spettano altresì, come richiesto, rivalutazione e interessi.

Al riguardo, premesso che non sussiste incompatibilità tra la valutazione all'attualità del danno e il riconoscimento degli interessi compensativi, deve quindi evidenziarsi che, in applicazione dei criteri dettati dalla nota sentenza della Corte Suprema n. 1712/1995 (poi richiamati da Cass. 2745/1997, 13/1998, 11190/1998, 4677/1998, 2796/2000, 7692/2001 e 19510/2005), tali interessi devono essere calcolati dal giorno dell'insorto credito nella sua originale consistenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione; ciò impone, quindi, una "devalutazione" nominale dell'importo liquidato in valuta attuale, rapportandolo all'equivalente alla data di insorgenza del danno e, poi, una successiva rivalutazione dello stesso, applicando gli interessi alle somme man mano incrementate per effetto della rivalutazione.

Tale criterio si impone perché - come si legge nella richiamata sentenza della Corte Suprema - "quel che deve escludersi è che la base di calcolo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento della liquidazione, se gli interessi vengono fatti decorrere - come consente il sistema - dal momento del fatto illecito, perché con tali modalità si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto; invero, gli interessi non costituiscono un debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era - per definizione - non rivalutata".\_

È, poi, appena il caso di evidenziare che la devalutazione e la successiva rivalutazione delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente (essendo questa successiva a un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente) decorrono non dal giorno dell'evento dannoso, bensì dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea, giacché è in quel momento che viene meno tale invalidità temporanea e si consolidano i postumi a carattere permanente con le conseguenze dannose derivatene (si confrontino Cass. 2988/1987, 5480/1987, 6403/1988, 5680/1996 e 27584/2011).

In conclusione, facendo applicazione dei principi sin qui esposti, si avrà dunque che alla Ma. spettano le seguenti somme:

- a) Euro 8.910,00 per l'invalidità temporanea (5.940,00 + Euro 1.113,75 + Euro 1.485,00 + Euro 371,25), da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 31 gennaio 2012, giorno dell'evento, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data; sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
- b) Euro 39.093,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale e per quello relativo alla sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 121esimo giorno successivo al 31 gennaio 2012, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data; sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento.

Spettano alla appellante anche le spese vive di carattere medicosanitario da lei sostenute in conseguenza del sinistro de quo e documentate in ricevute e fatture in atti. Al riguardo, a pag. 7 della propria relazione, il consulente tecnico d'ufficio ha riportato l'elenco delle spese di cui la Ma. ha chiesto il rimborso, distinguendo quelle ammissibili (evidentemente perché dipendenti da quel sinistro) dalle altre inammissibili. Le prime ammontano a complessivi Euro 3.118,28, al cui pagamento l'appellata deve dunque essere condannata in favore della Ma.. Sui singoli importi risultanti dai suindicati atti spettano la rivalutazione dal giorno dei relativi pagamenti (che vanno fatti coincidere con la data di quei documenti) a quello della pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat; sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento.

Ritiene, infine, la Corte di dover riconoscere alla Ma. anche l'importo di 2.200 Euro, che la stessa appellante ha affermato di aver versato a tale Gu.Ca., quale corrispettivo per un aiuto nello svolgimento delle proprie attività, non potendo ella attendere alle proprie funzioni.

E invero, per un verso, la Gu. ha confermato la circostanza (avendo dichiarato che la Ma. "non poteva muoversi"); per altro verso, appare verosimile che la appellante dovette far ricorso a un aiuto a casa, giacché, a seguito del sinistro de quo, ella riportò - come visto - una frattura parcellare della branca ischio-pubica di sinistra e una frattura del piatto tibiale laterale destro, che evidentemente le causarono importanti limitazioni funzionali nei movimenti.

Anche di tale importo vanno disposti rivalutazione, che va fatta decorrere dal 1 maggio 2012 (la teste ha affermato di aver svolto l'attività per due mesi, dal febbraio all'aprile 2012) al giorno della pubblicazione della presente sentenza, e interessi sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat; sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento.

Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellata al rimborso, alla appellante, delle spese dei due gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo. A carico della stessa appellata vanno altresì poste le spese per la consulenza tecnica d'ufficio di primo grado, già liquidate dal Tribunale.

# P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da Ma.Ma. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 225/2016 del 14 gennaio 2016, in riforma della stessa, così

# provvede:

1) condanna Un. Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Siciliana, al pagamento a Ma.Ma., a titolo di risarcimento del danno dalla stessa Ma. patiti a seguito dell'investimento del 31 gennaio 2012, dei seguenti importi:

- 1a) Euro 8.910,00 per l'invalidità temporanea, da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 31 gennaio 2012, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data; sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
- 1b) Euro 39.093,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale e per quello relativo alla sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 121esimo giorno successivo al 31 gennaio 2012, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data; sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
- 1c) Euro 3.118,28 per le spese vive di carattere medico-sanitario; i singoli importi risultanti da fatture e ricevute vanno rivalutati dal giorno delle rispettive date di quei documenti a quello della pubblicazione della presente sentenza e quindi maggiorati degli interessi sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat; sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
- 1d) Euro 2.200,00, oltre rivalutazione dal 1 maggio 2012 al giorno della pubblicazione della presente sentenza e interessi sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat; sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
- 2) condanna Un. Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso, alla appellante, delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida, quanto a quelle del primo grado, in complessivi Euro 4.828,00 (di cui Euro 458,00 per spese vive ed Euro 4.370,00 per compensi), oltre spese generali e accessori di legge e, quanto a quelle di questo grado, in complessivi Euro 5.562,00 (di cui Euro 804,00 per spese vive ed 4.758,00 per compensi), oltre spese generali e accessori di legge;
- 3) pone a Un. Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese per la consulenza tecnica d'ufficio di primo grado liquidate dal Tribunale.

Così deciso il Palermo il 24 giugno 2021.

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2021.